

ALLEGATO A - Scheda Delibera PR FESR 21-27

TITOLO	PR FESR 21-27 OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. APPROVAZIONE DI UNA MISURA A VALERE SULL'AZIONE 2.2.2 PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI A NUOVI IMPIANTI A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI REALIZZATI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI SOGGETTI PUBBLICI A SERVIZIO DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI.
FINALITA'	L'iniziativa intende finanziare interventi di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo su edifici pubblici di proprietà di soggetti pubblici e a servizio di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) del territorio lombardo, così come definite nell'art.2 del DM 414/2023.
DESCRIZIONE	<p>Il sostegno alla diffusione delle comunità energetiche che integrano la produzione e il consumo mediante impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è finalizzato a guidare la transizione verso nuovi modelli di produzione e consumo sostenibili.</p> <p>Nello specifico, l'iniziativa riguarderà il sostegno ad impianti a servizio delle comunità energetiche per la produzione e il consumo efficienti di energia rinnovabile, integrando l'utilizzo delle nuove tecnologie telematiche, di controllo e gestione, utili a razionalizzare i consumi, in particolare energetici e di acqua.</p> <p>Tale azione sarà realizzata in modo integrato con l'obiettivo specifico 2.3 e in una logica di complementarità e non sovrapposizione rispetto agli investimenti previsti nell'ambito del PNRR rivolti ai territori dei Comuni con meno di 5.000 abitanti.</p>
PRS XII LEGISLATURA	<p>Missione 5.1.2 Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche.</p> <p>Missione 5.1.3 Promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.</p>
SOGGETTI DESTINATARI	Enti Locali della Lombardia con popolazione superiore a 5000 abitanti e Soggetti pubblici presenti nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT in qualità di membri di una Comunità Energetica costituita o da costituire.
DOTAZIONE FINANZIARIA	27.750.000 € sull'azione 2.2.2 del PR FESR 21-27, a valere sui capitoli di bilancio 16038, 16039 e 16445, ripartite nelle annualità 2025-2027, eventualmente incrementabili.
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>PR FESR 21-27, ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA</p> <p>Obiettivo specifico: RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)</p> <p>Azione 2.2.2. Sostegno alla diffusione delle comunità energetiche</p>
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo a fondo perduto fino al 40% del costo di riferimento di investimento massimo, IVA compresa, stabilito in base ai contenuti dell'Appendice E alle "Regole operative per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", redatte dal GSE in attuazione dell'art. 11 del DM 414/2023, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.500 €/kW per impianti di potenza fino a 20 kW;• 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW, <p>e comunque non superiore a 1.500.000,00 € per beneficiario.</p> <p>Si specifica che, come previsto negli artt. 53 e 54 del Regolamento 2021/1060/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, verrà applicato un tasso forfettario per coprire i costi indiretti dell'operazione, fino al 7% dei costi diretti ammissibili.</p> <p>In caso di realizzazione di più impianti, il limite del costo di investimento viene calcolato sulla potenza del singolo impianto.</p> <p>I contributi non sono cumulabili con i finanziamenti PNRR, è prevista la cumulabilità con le risorse a valere sulla L.R. 2/2022; la cumulabilità con altre forme di finanziamento è possibile nel rispetto della disciplina che regola le rispettive fonti finanziarie e le percentuali di finanziamento, le regole relative all'intensità di aiuto e quanto stabilito dal DM 414/2023 e dalle Regole Operative GSE.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Ai contributi riconosciuti in base al presente bando si applica il "Regime di esenzione", ex articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento) del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315.</p> <p>I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da interventi per la realizzazione di nuovi impianti alimentati a fonte rinnovabile e sistemi di accumulo, esclusivamente di nuova realizzazione su edifici pubblici di proprietà di soggetti pubblici, facenti parte di CER da costituire o già costituite al momento di presentazione della domanda: si rammenta che le CER dovranno essere obbligatoriamente costituite entro la richiesta di erogazione della seconda quota di contribuzione.</p> <p>L'energia da fonti rinnovabili è quella proveniente da fonti non fossili, ossia l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, secondo le definizioni dei decreti legislativi n. 28/2011 e n. 199/2021.</p> <p>Gli impianti a fonti rinnovabili supportati sono dunque compresi nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti solari fotovoltaici; - impianti idroelettrici; - impianti eolici; - sistemi di accumulo; - collettori solari termici; - impianti aerotermici, geotermici, idrotermici e pompe di calore; - impianti alimentati a biomassa (liquida, solida gassosa). <p>Nel caso di realizzazione di impianti a biomassa, dovranno essere rispettati i relativi requisiti in relazione ai limiti di emissioni stabiliti dalla normativa in vigore, e dovrà essere conseguita una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra in relazione alla metodologia</p>

	<p>di riduzione e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.</p> <p>Nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, gli stessi non possono essere realizzati a terra e dovranno soddisfare tutti i requisiti indicati al paragrafo 1.2.1.2 delle <i>"Regole operative per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR"</i>, redatte dal GSE in attuazione dell'art. 11 del DM 414/2023, relativo agli impianti inclusi in configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.</p> <p>Ogni soggetto proponente può presentare una sola configurazione di Comunità Energetica da costituire o già costituita, di cui lo stesso sia membro (attuale o futuro). All'interno di tale configurazione possono essere finanziati più impianti, ciascuno nel limite di 1MW; ogni singolo impianto alimentato da fonti rinnovabili potrà essere messo a disposizione di una sola comunità energetica, ossia potrà essere incluso in una sola proposta progettuale.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le spese seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi di fornitura e posa degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, compresi i sistemi di accumulo, necessari alla gestione e alla connessione con la rete di distribuzione (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.); • i costi per le opere edili connesse alla messa in opera degli impianti; • gli oneri per la sicurezza; • le spese tecniche (analisi di fattibilità economica, indagini, diagnosi energetiche, studi e analisi, rilievi, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, consulenze professionali, spese per la redazione dell'attestato di prestazione energetica), in misura non superiore al 10% dell'importo totale di lavori e oneri, purché sostenute non oltre i 6 mesi antecedenti la pubblicazione del dispositivo di attuazione; • le spese riferite alle somme a disposizione dell'Amministrazione, incentivi i di cui all'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" art. 45, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (progettazione e direzione lavori effettuate internamente, RUP, contributi ANAC o Stazioni appaltanti); • le spese per allacci e connessione alla rete elettrica nazionale; • le spese per pubblicazione atti di gara; • le spese per imprevisti per fattispecie di cui all'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" art. 5, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (quota ammissibile: entro una soglia compresa tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza); • le spese connesse a pubblicizzazione, informazione e comunicazione del progetto, fino all'1% delle spese ammissibili; • IVA su tutte le voci precedenti, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Regolamento UE 1060/2021.

	<p>Non sono ammesse le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese tecniche già sostenute oltre i 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione del dispositivo di attuazione; • le spese relative a impianti su proprietà private o altre spese non strettamente connesse alla realizzazione dell'impianto; • le spese accessorie per gli adempimenti richiesti dal GSE; • le spese riferite a costituzione, gestione delle configurazioni e manutenzioni/controllo degli impianti; • le spese che non ricadono nell'elenco delle spese ammissibili.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>A seguito della presentazione delle candidature, Regione Lombardia effettuerà una valutazione formale e tecnica sulle proposte presentate, eseguita dall'Unità Organizzativa Risorse Energetiche della D.G. Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica.</p> <p>La verifica di ammissibilità verrà effettuata secondo i criteri di ammissibilità generale approvati dal Comitato di sorveglianza del 29 settembre 2022 e con procedura scritta conclusa il 3 giugno 2024 per l'Azione 2.2.2, oltre che dai seguenti criteri di ammissibilità specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coerenza con le disposizioni normative in materia di costituzione e funzionamento delle comunità dell'energia rinnovabile e delle relative norme tecniche; b) mantenimento della titolarità degli impianti realizzati in capo al soggetto beneficiario; c) interventi non supportati da operazioni del PNRR; d) esclusione degli impianti di generazione fotovoltaica installati a terra; e) rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH; f) Verifica climatica delle infrastrutture, come definita dagli Indirizzi nazionali. <p>Inoltre, andrà garantita la sostenibilità economica dell'intervento per i primi cinque anni dalla sua realizzazione.</p> <p>A seguito della verifica di ammissibilità della proposta, verrà effettuata la valutazione tecnica sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rapporto fra la potenza elettrica da fonte rinnovabile installata nell'ambito della comunità e la quantità dell'energia elettrica scambiata o autoconsumata; ➤ reinvestimento di parte dei benefici economici ottenuti dalla comunità energetica in servizi alla collettività; ➤ utilizzo di tecnologie e sistemi intelligenti per la gestione e l'utilizzo efficiente dell'energia anche a supporto degli utilizzatori finali. <p>Ulteriori elementi di valutazione saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ grado di avanzamento della costituzione della comunità; ➤ interventi contestuali a favore della mobilità elettrica e/o di elettrificazione dei consumi.

	<p>Altri criteri di valutazione, individuati tra quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza FESR, saranno previsti dal provvedimento attuativo della presente deliberazione.</p> <p>Nel caso di parità di punteggio prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Regione Lombardia provvederà a trasferire il contributo assegnato in tre quote:</p> <ul style="list-style-type: none"> la prima quota, in anticipo, a seguito dell'accettazione del contributo assegnato e pari al 30% del contributo; la seconda quota, di importo pari al 50% del contributo assegnato eventualmente rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, alla rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari a quello versato con la prima quota; il saldo eventualmente rideterminato a seguito delle evidenze della gara d'appalto, ad intervento concluso, collaudato e con rendicontazione dei lavori presentata, fino all'ammontare delle spese ammissibili sostenute.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TEMPI	<p>Le proposte di interventi devono essere presentate per via telematica sulla piattaforma Bandi e Servizi secondo le modalità e le tempistiche previste dal provvedimento attuativo della presente deliberazione.</p>
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	<p>Ogni intervento ammesso deve essere realizzato, collaudato e rendicontato entro il 31 dicembre 2027.</p>
POSSIBILI IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile: positivo.</p> <p>Con l'installazione di impianti alimentati a fonte rinnovabile verrà incrementata la capacità di autoconsumo dei soggetti beneficiari, con una conseguente diminuzione del prelievo di energia elettrica da rete e dunque una diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra.</p> <p>Impatto sociale/culturale: positivo.</p> <p>I benefici economici derivanti dalla tariffa incentivante riconosciuta per l'energia condivisa all'interno di CER secondo quanto previsto dal DM 414/2023 dovranno in parte essere utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Inoltre, i membri della CER vengono sensibilizzati ad un uso dell'energia elettrica compatibile con le fonti energetiche disponibili all'interno della CER.</p> <p>Pari opportunità: neutro.</p> <p>Parità di genere: neutro.</p>
PRINCIPIO DNSH	<p>Gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do no significant harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS.</p>
VERIFICA CLIMATICA	<p>La progettazione degli interventi dovrà integrare la verifica climatica.</p>
INDICATORI DI OUTPUT	<p>RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) – in MW</p> <p>RCO 97 - Comunità di energia rinnovabile sostenute – in numero</p>
INDICATORI DI RISULTATO	<p>RCR 29 - Emissioni stimate di gas effetto serra – in tonnellate di CO₂eq/anno</p> <p>RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) – in MWh/anno</p>